

Bruxelles, 30 gennaio 2015
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0016 (NLE)**

**5760/15
ADD 1**

**NT 4
UD 15**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	29 gennaio 2015
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 24 final - ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO Allegato della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 1 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 24 final - ANNEX 1.

All.: COM(2015) 24 final - ANNEX 1



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 29.1.2015
COM(2015) 24 final

ANNEX 1

ALLEGATO

Allegato

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 1 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

Progetto di
DECISIONE N. ... DEL COMITATO MISTO CECA-TURCHIA

del

che sostituisce il protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO MISTO CECA-TURCHIA,

visto l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio¹, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

visto il protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ("l'accordo") fa riferimento al protocollo n. 1 dell'accordo ("il protocollo n. 1") che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione europea, la Turchia e le altre parti contraenti della convenzione.
- (2) L'articolo 39 del protocollo n. 1 prevede che il comitato misto di cui all'articolo 14 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del suddetto protocollo.
- (3) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee² ("la convenzione") è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico.
- (4) L'Unione europea e la Turchia hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 4 novembre 2011.
- (5) L'Unione europea e la Turchia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 4 dicembre 2013. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la

¹ GU L 227 del 7.9.1996, pag. 3.

² GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

convenzione è entrata in vigore per l'Unione europea e per la Turchia rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° febbraio 2014.

- (6) La Convenzione ha incluso i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione nella zona paneuromediterranea di cumulo dell'origine.
- (7) È opportuno pertanto sostituire il protocollo n. 1 con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere da ...

Fatto a ..., il

*Per il comitato misto
Il presidente*

ALLEGATO

Protocollo n. 1

relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 1

Norme di origine applicabili

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee¹ ("la convenzione").

2. Tutti i riferimenti all'"accordo pertinente" nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee s'intendono come riferimenti al presente accordo.

Articolo 2

Composizione delle controversie

1. Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al comitato misto.

2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

Articolo 3

Modifiche del protocollo

Il comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 4

Recesso dalla convenzione

1. Se l'Unione europea o la Turchia notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e la Turchia avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.

¹ GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

2. Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e la Turchia.

Articolo 5

Disposizioni transitorie - cumulo

In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'Unione europea, la Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.